

Edizione di lunedì 23 luglio 2018

CONTENZIOSO

L'autonoma impugnabilità del ruolo secondo la Cassazione
di **Luigi Ferrajoli**

ACCERTAMENTO

Redditometro in stand-by con il Decreto dignità
di **Angelo Ginex**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Soggetti Irpef: deducibilità degli interessi passivi
di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

La funzione della perizia nel credito d'imposta R&S
di **Debora Reverberi**

IVA

Base imponibile Iva: le deroghe al corrispettivo
di **EVOLUTION**

CONTENZIOSO

L'autonoma impugnabilità del ruolo secondo la Cassazione

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'[ordinanza n. 12894 del 24.05.2018](#) la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite ([sentenza n. 19704/2015](#)), ha ribadito che *“il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; ... il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, **può impugnare entrambi gli atti** (ruolo e cartella di pagamento) contemporaneamente ovvero anche **solo uno dei due** che ritenga **viziato**, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la **nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo** mentre **la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità della cartella**, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, dipendente dallo stesso”*.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i Giudici hanno ritenuto giuridicamente **errata** la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto **inammissibile il ricorso del contribuente avverso i ruoli** relativi a somme iscritte per determinati periodi di imposta, affermando che il ruolo, essendo atto interno all'amministrazione, avrebbe potuto essere impugnato insieme e per il tramite della cartella di pagamento che lo conteneva.

La Corte di Cassazione ha ritenuto tale argomentazione errata il quanto in tale modo il giudice di appello aveva erroneamente precluso al contribuente la possibilità di inficiare la **validità del ruolo** e degli **effetti** che, **in caso di accoglimento del ricorso, si sarebbero potuti produrre sulla cartella alla quale si riferiva il ruolo**.

L'[articolo 19, lett. d\), D.Lgs. 546/1992](#) prevede distintamente come atti impugnabili il ruolo e la cartella di pagamento.

Il ruolo è l'**elenco dei debitori e delle somme da essi dovute** formato periodicamente dagli uffici finanziari ai fini della riscossione a mezzo dell'agente della riscossione; si tratta di un **atto interno dell'Ufficio finanziario** che **non è autonomamente portato a conoscenza del debitore** con una specifica notificazione, ma viene **comunicato al contribuente con la notifica della cartella di pagamento**.

L'[articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) dispone che *“ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnabilità unitamente a quest'ultimo”*.

Sulla base di tale disposizione il ruolo può essere ordinariamente impugnato solo per **vizi propri** e solo nel caso in cui l'atto precedente, autonomamente impugnabile, non sia stato regolarmente notificato; il gravame è ammesso anche per motivi diversi da quelli riguardanti i vizi propri del ruolo e che involgono l'obbligazione tributaria.

È chiaro, quindi, che lo spazio di difesa del contribuente contro il ruolo cambia **in funzione della fase che lo ha preceduto**. Così il ricorso contro il ruolo che segue l'avviso di accertamento o di liquidazione non consente di far valere motivi che riguardano tali atti, in forza del principio enunciato dal citato comma 3 per cui gli atti **sono impugnabili solo per vizi propri**; viceversa, quando l'iscrizione a ruolo **non è stata preceduta da un atto di accertamento**, essa stessa ponendosi come strumento dell'attività di controllo (si vedano gli **articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 602/1973**) è indubbio che i motivi spendibili sono quelli che riguardano non solo la forma dell'atto o la corrispondenza del credito iscritto a ruolo con quello accertato o l'identificazione del soggetto, ma anche la **legittimità ed il fondamento della pretesa sostanziale** per il suo tramite avanzata.

La **cartella di pagamento** è il mezzo attraverso il quale il ruolo viene portato a conoscenza del destinatario, pertanto è dalla notifica della stessa che decorre il **termine di sessanta giorni** di cui all'[articolo 21 D.Lgs. 546/1992](#) per l'impugnazione del ruolo.

La **cartella** è **atto autonomamente impugnabile** e, quindi, può formare oggetto di impugnazione come atto distinto rispetto al ruolo ma solo per vizi propri, quando, ad esempio, reca un importo superiore rispetto a quello del ruolo o per vizi di notifica, ovvero quando non è preceduta dal ruolo. A parte queste ipotesi è, peraltro, difficile ipotizzare un interesse del debitore ad impugnare la cartella come **atto distinto dal ruolo** e gli altri vizi sono tutti riconducibili all'impugnazione del ruolo.

Il ruolo, quindi, come ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento, costituisce un **atto autonomamente impugnabile avanti il giudice tributario**, ma la sua impugnazione, dal momento che costituisce un atto interno dell'Amministrazione finanziaria, non può che avvenire tramite presentazione di ricorso nel **termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento**, che rappresenta l'atto con cui il ruolo è comunicato al contribuente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Redditometro in stand-by con il Decreto dignità

di Angelo Ginex

Il **D.L. 87/2018**, rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, introduce **importanti misure in materia di semplificazione fiscale** e per il contrasto alla delocalizzazione produttiva finanziata con aiuti pubblici anche sotto forma di agevolazioni fiscali.

Con riferimento alle prime, si evidenziano segnatamente le interessanti **novità in materia di redditometro**, le quali, ancorché abbiano deluso le aspettative non disponendone ufficialmente l'abrogazione, **lo rendono comunque, di fatto, non operativo**, seppur limitatamente ai controlli ancora da eseguire sul periodo di imposta 2016 e sui successivi.

Più precisamente, l'[articolo 10 D.L. 87/2018](#) abroga espressamente il **D.M. 16.09.2015**, il quale prevedeva, ai fini dell'accertamento redditometrico, i seguenti **indici di capacità contributiva**: l'ammontare delle spese presenti nelle banche dati fiscali sostenute dal contribuente, l'ammontare delle ulteriori spese desunte da studi socio-economici, le spese per elementi certi, la quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile nel periodo d'imposta al netto dei disinvestimenti e del mutuo/finanziamento e, infine, la quota di risparmio riscontrata nell'anno, se non utilizzata per consumi e investimenti.

Peraltro, la disposizione citata rimarca curiosamente che essa non trova applicazione agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'[articolo 38, comma 7, D.P.R. 600/1973](#), per gli **anni di imposta fino al 31 dicembre 2015**, e, in ogni caso, agli atti già notificati, né si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Dunque, **la predetta abrogazione rende inoperante il redditometro con riferimento ai controlli ancora da eseguire sul periodo di imposta 2016 e sui successivi sino all'emanazione di un nuovo provvedimento del MEF**, che dovrà definire gli **elementi indicativi di capacità contributiva**, necessari al calcolo del reddito sintetico, solo dopo aver sentito anche “*l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti*”.

Ne deriva pertanto che, fatta eccezione per le attività accertative già avviate sino al 2015, la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva ai sensi dell'[articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973](#) viene, di fatto, “congelata”. Resta ferma invece la possibilità di rettificare il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, ai sensi del [comma](#)

[4 dello stesso articolo.](#)

La *ratio* della novella legislativa sembra essere chiara: **abbandonare definitivamente l'approccio medio-statistico** nella ricostruzione induttiva del reddito complessivo fondata sulla capacità di spesa e sulla propensione al risparmio dei contribuenti, così come previsto dall'abrogato **D.M. 16.09.2015**.

Tuttavia, le reali intenzioni legislative, in termini di rilancio o definitivo affossamento dell'istituto, si comprenderanno soltanto in futuro, dipendendo anche dai tempi di emanazione del nuovo provvedimento del MEF.

Di certo vi è che, al fine di far emergere comportamenti illegittimi del contribuente, **è fondamentale il monitoraggio della spesa e degli investimenti**. Tuttavia, l'esperienza pratica ha dimostrato che gli indici statistici si rivelano in linea generale poco utili, sia perché facilmente aggirabili, sia perché, prendendo come riferimento situazioni tipo, forniscono elementi poco corrispondenti al caso concreto.

Ciò non toglie però che **le analisi statistiche potrebbero essere comunque utili, ma solo se validamente costruite in funzione delle specificità settoriali, demografiche, dimensionali e territoriali**, le cui risultanze ben possono rappresentare un punto di confronto, dal quale iniziare per approfondire le ricerche.

Parimenti, sarebbe necessario un **utilizzo sapiente ed efficiente degli strumenti di intelligence fiscale**, quali le numerosissime banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, onde poter attribuire gli specifici indici di capacità contributiva ad un determinato contribuente e non a quello "medio".

In tutto ciò, quindi, un elemento appare imprescindibile: il **contraddittorio endoprocedimentale** con il contribuente, che, fornendo elementi utili già in sede amministrativa, potrebbe aiutare l'Amministrazione finanziaria a risolvere anticipatamente qualunque controversia.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Soggetti Irpef: deducibilità degli interessi passivi

di **Federica Furlani**

La **deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef** è disciplinata dall'[articolo 61 Tuir](#).

Innanzitutto, con riferimento all'**ambito soggettivo** di applicazione della norma, la [circolare AdE 19/E/2009](#) ha precisato che la stessa si applica ai **soggetti Irpef che producono reddito di impresa**, sia in **contabilità ordinaria** che **semplificata**, e quindi a:

- imprese individuali;
- imprese familiari;
- imprese coniugali;
- società in nome collettivo e società ad esse equiparate;
- società in accomandita semplice.

Inoltre, in base a quanto disposto dall'[articolo 144, comma 1, Tuir](#), l'[articolo 61](#) si applica anche agli **enti pubblici e privati**, diversi dalle società, nonché **trust**, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente all'**attività commerciale** svolta.

Per quanto concerne il contenuto dell'[articolo 61 Tuir](#), la norma prevede che “*gli interessi passivi **inerenti** all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al **rapporto** tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi*”.

Sono pertanto previste due tipologie di **limitazione alla deducibilità**.

Gli interessi passivi devono essere innanzitutto **inerenti**; devono quindi essere ritenuti **indeducibili** gli **interessi passivi che non afferiscono all'esercizio dell'impresa**.

Gli interessi passivi inerenti sono poi, in presenza di proventi esenti, deducibili in ciascun periodo di imposta sulla base del **pro rata generale di cui all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#)**, ovvero in misura pari al rapporto tra l'ammontare di ricavi che concorrono a formare il reddito, e quindi imponibili, o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare di ricavi imponibili o esclusi più i ricavi esenti, ovvero i ricavi complessivi.

Ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi	=	% di deducibilità interessi passivi
Ricavi e proventi complessivi		

Quindi se il soggetto Irpef ha conseguito nel periodo di imposta **ricavi esenti**, quali ad esempio **la quota di plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in regime pex** che risulta non tassabile, dovrà calcolare il **pro rata di deducibilità** sopra indicato.

Non dovrà farlo se ha conseguito solo **ricavi imponibili** e **ricavi esclusi**, quali la quota di dividendi incassati esclusa da tassazione.

Ipotizzando pertanto una **società in nome collettivo** che nel 2017 ha maturato interessi passivi per 5.000 €, di cui inerenti 4.000 €, e presenta ricavi imponibili per 25.000 €, esclusi per 1.000 € ed esenti per 3.000 €, gli interessi passivi deducibili si determinano applicando la percentuale di deducibilità dell'89,66% (26.000/29.000) all'ammontare degli **interessi passivi inerenti**.

Gli **interessi passivi indeducibili** ammontano pertanto a 1.414 €.

In sede di compilazione del **modello Redditi SP 2018** il relativo importo andrà indicato nel quadro RF, rigo RF 15, come sotto riportato:

RF15 Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00
--	---	-----	---	-----

23A **rigo RF15** va infatti riportato:

- in **colonna 1**: l'ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'[articolo 61 Tuir](#), secondo il **pro rata generale**;
- in **colonna 2**: l'ammontare di cui a colonna 1 e gli altri interessi passivi indeducibili (interessi non inerenti, interessi di mora non corrisposti, interessi dell'1% relativi all'Iva liquidata trimestralmente, ecc.).

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

La funzione della perizia nel credito d'imposta R&S

di **Debora Reverberi**

Il credito d'imposta R&S rientra fra le agevolazioni previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" ad incentivo degli investimenti innovativi d'impresa, sebbene si tratti di una misura entrata in vigore già nel periodo d'imposta **2015**, con il **D.L. 145/2013** (convertito, con modificazioni, dalla **L. 9/2014** e successivamente modificato) e con le modalità attuative successivamente disciplinate dal **D.M. 27.05.2015**.

Sul tema sono intervenuti negli anni, a più riprese,

- il **Mise**, con la [circolare n. 59990/2018](#),
- l'**Agenzia delle entrate**, con le [circolari 5/E/2016](#), [13/E/2017](#) e [10/E/2018](#) e con le [risoluzioni 19/E/2017](#) e [46/E/2018](#),

offrendo chiarimenti, approfondimenti e spunti in materia.

L'incentivo consiste nel riconoscimento di un **beneficio fiscale, secondo il noto meccanismo del credito d'imposta**, alle imprese che effettuano investimenti incrementali in attività di R&S rispetto alla media aritmetica del triennio fisso 2012/2014 (il triennio anteriore all'entrata in vigore della norma): **il credito ammonta al 50% della spesa incrementale** sostenuta nell'anno, maggiorata dell'eventuale spesa per la certificazione contabile.

L'aspetto che nella prassi operativa risulta più problematico consiste nell'individuazione del perimetro applicativo oggettivo della disciplina, in relazione all'adozione dei corretti criteri di qualificazione e classificazione dell'attività svolta effettivamente da un'impresa nell'ambito della R&S agevolabile *ex lege*.

A differenza di quanto accade per gli iper ammortamenti, dove al di sopra di una soglia predeterminata di costo unitario di acquisizione del bene strumentale è previsto l'obbligo di certificazione dei requisiti tecnici da un soggetto esterno all'impresa, non esiste un'analoga previsione di legge nel credito R&S: **la documentazione obbligatoria da "allegare al bilancio"**, ivi intendendo da conservare nel fascicolo per eventuali controlli, **contempla esclusivamente elementi a supporto dell'ammissibilità ed effettivo sostenimento dei costi e una relazione descrittiva del progetto di ricerca** sottoscritta dal responsabile R&S.

L'esigenza di individuare correttamente, a monte della quantificazione del credito d'imposta, le attività agevolabili alimenta **la domanda da parte delle imprese** e l'offerta da parte delle società di consulenza specializzate, **di una perizia tecnico giurata redatta a cura di un**

ingegnere iscritto all'albo professionale, analogamente a quanto avviene per gli **iperammortamenti**.

La perizia tecnica giurata risulta essere complementare alla certificazione contabile, redatta a cura del soggetto incaricato della **revisione legale o dal collegio sindacale** o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui al **D.Lgs. 39/2010**, **non inerendo l'ammissibilità delle spese di R&S ma costituendo una condizione necessaria al beneficio fiscale da verificare preliminarmente alla quantificazione del credito**.

L'attività dell'ingegnere dovrà consistere nell'esame della R&S effettivamente svolta al fine di inquadrarla nelle **tre fattispecie oggettivamente ammissibili**:

- **ricerca fondamentale;**
- **ricerca applicata;**
- **sviluppo sperimentale.**

Tali definizioni, contenute all'[articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013](#) e all'[articolo 2 D.M. 27.05.2015](#), sono mutate dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01, recante la *"Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"* e a loro volta derivano dai **criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. "Manuale di Frascati", concernente le "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development"**.

La valutazione tecnica dell'ingegnere dovrà prendere in esame la **relazione descrittiva del progetto di ricerca**, l'esito dei colloqui con il responsabile R&S e dei sopralluoghi in azienda, nonché tutto il materiale informativo e fotografico messo a disposizione dalla direzione.

È buona prassi che l'**ingegnere rediga**, a supporto delle attestazioni giurate in perizia, una **relazione tecnica** in cui evidenzi, per ciascun progetto di R&S, alcuni **elementi probatori a supporto della qualificazione fra le attività agevolabili**:

- **il requisito di novità;**
- **gli ostacoli tecnico-scientifici riscontrati;**
- **le finalità del progetto;**
- **il requisito del rischio finanziario;**
- **lo stato di avanzamento del progetto all'interno dello stadio pre-competitivo.**

La perizia per investimenti in R&S rappresenta un caso esemplare di come le **dinamiche di mercato** possano efficacemente colmare e integrare le **previsioni normative**.

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Base imponibile Iva: le deroghe al corrispettivo

di **EVOLUTION**



Le regole per la determinazione della base imponibile Iva sono contenute nell'articolo 13 del D.P.R. 633/1972.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la determinazione della base imponibile Iva per le operazioni effettuate nell'ambito dello stesso gruppo societario e per le concessioni in uso di auto e telefoni ai dipendenti.

Il **parametro** di riferimento per la determinazione della **base imponibile Iva** è il **corrispettivo pattuito** tra le parti, o più propriamente, l'**ammontare complessivo** dei **corrispettivi** dovuti al cedente dei beni o prestatore dei servizi secondo le **condizioni contrattuali**.

In **deroga**, il [comma 3 dell'articolo 13 del D.P.R. 633/1972](#) regola in modo **specifico** la determinazione della **base imponibile** di alcune operazioni che si analizzano qui di seguito nel dettaglio.

Società dello stesso gruppo

La **base imponibile** delle cessioni di beni e delle prestazioni servizi effettuate tra due società che appartengono allo **stesso gruppo**, poiché l'una controlla l'altra o sono controllate dalla stessa società-madre (cd. società sorelle), è costituita – in luogo del corrispettivo pattuito – dal **valore normale** quando trattasi di:

- operazione **imponibile inferiore al valore normale** in cui il **cessionario-committente** è un soggetto che applica il **pro-rata** a norma del [comma 5 dell'articolo 19 del decreto Iva](#), anche per effetto dell'opzione di cui al successivo [articolo 36-bis \(articolo 13, comma 3, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#));
- operazione **esente inferiore al valore normale** in cui il **cedente-prestatore** è un soggetto che applica il **pro-rata** a norma del [comma 5 dell'articolo 19 del decreto Iva](#) ([articolo](#)

[13, comma 3, lettera b\)](#), D.P.R. 633/1972);

- operazione **imponibile superiore al valore normale** in cui il **cedente-prestatore** è un soggetto che applica il **pro-rata** a norma del [comma 5 dell'articolo 19 del decreto Iva \(articolo 13, comma 3, lettera c\)](#), D.P.R. 633/1972).

Autoveicoli e telefonini concessi ai dipendenti

Relativamente ai casi di messa a disposizione di **autoveicoli** e **telefoni cellulari** ai **dipendenti** da parte dell'impresa, occorre considerare i seguenti **3 passaggi**:

- verifica della sussistenza del **presupposto oggettivo**;
- verifica del **criterio** da utilizzare per la determinazione della **base imponibile**;
- verifica del concetto di **valore normale**.

Ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, del decreto Iva](#), la **messa a disposizione** a titolo **gratuito** nei confronti dei **dipendenti**:

- di **veicoli stradali a motore** per il cui acquisto, o utilizzo sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la **detrazione** dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla [lettera c\) del comma 1 dell'articolo 19-bis1](#) (cioè nella misura del 40%);
- di **telefoni cellulari** per il cui acquisto, o utilizzo sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la **detrazione** dell'imposta è stata operata in misura non superiore a quella fissata dall'[articolo 19, comma 4](#) (quindi secondo **inerenza**),

non costituisce una **operazione imponibile** ai fini Iva.

Ai fini della determinazione della base imponibile, l'[articolo 13, comma 3, lettera d\), del D.P.R. 633/1972](#) prevede una **deroga** al principio del corrispettivo in favore del criterio del **valore normale** – quando il corrispettivo è inferiore al valore normale – nei casi di messa a disposizione:

- di **veicoli stradali a motore** nonché
- di **telefoni cellulari**,

da parte del **datore di lavoro** nei confronti del proprio personale **dipendente**.

L'[articolo 14, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) prevede, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore ai dipendenti, un **valore normale** determinato a norma dell'[articolo 51, comma 4, lettera a\), del Tuir](#), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

La **L. 88/2009** ha modificato tale previsione, eliminando il riferimento all'articolo 51 e stabilendo che il valore normale sarebbe dovuto essere individuato da un apposito **decreto**

ministeriale che doveva essere emanato entro il 25 novembre 2009. Tuttavia, per espressa previsione normativa, fino all'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi le **regole precedenti** che individuano il valore normale secondo le disposizioni previste per la quantificazione del *benefit* ai fini delle imposte sul reddito. Tale *benefit* va verificato sul sito dell'ACI prendendo a riferimento le **tabelle** appositamente approvate **ciascun anno**; da notare che il *benefit* individuato va considerato **comprensivo di Iva**, quindi per individuare la base imponibile della fattura, occorre **scorporare** il 22% di tale importo.

Con riferimento invece ai **telefoni cellulari**, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, per la determinazione del **valore normale**, **non** è previsto alcun **criterio forfettario**; si deve, quindi, avere riguardo alle regole generali contenute nell'[articolo 14 del D.P.R. 633/1972](#).

Quindi, in definitiva:

- se la **detrazione** dell'Iva sugli acquisti è stata assolta **nel limite del 40%** (per gli autoveicoli) **o secondo inerenza** (per i telefoni cellulari), **non viene chiesto di assolvere l'imposta sull'utilizzo personale**. Quindi, la concessione **non rappresenta un'operazione imponibile**;
- se, al contrario, la detrazione è superiore ai limiti, **è necessario assolvere l'imposta** sull'utilizzo "privato" della vettura o del telefono cellulare.

In questo secondo caso, ai fini della determinazione della **base imponibile Iva**, rileva, se il corrispettivo è inferiore, il **valore normale** della concessione in uso determinato:

- in modo **forfettario** ex [articolo 51, comma 4, lettera a\), del Tuir](#), per i veicoli stradali a motore;
- secondo le **regole generali** dettate dall'**articolo 14** del decreto Iva, per i telefoni cellulari.

Va infine osservato che, in ogni caso, la base imponibile Iva va **ridotta** dell'importo del **corrispettivo** che il **dipendente** paga all'impresa datore di lavoro per l'utilizzo del bene.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >